

ROBERTA

Capo. 10)

RECELIUM

ORIGINALE

la

10037
 6 DIC. 1978

CITTA' DI MONREALE

Verbale di Deliberazione del Consiglio comunale

N. 313 del 1978

OGGETTO: Approvazione Regolamento Acquedotto Civico.

L'anno millenovecento settantotto il giorno sei del
 mese di novembre alle ore 17,25 in seguito a regolari inviti, su determinazione
 della G. M. si è riunito il Consiglio comunale in sessione straordinaria di prima con-
 vocazione nelle persone dei sigg.:

CONSIGLIERI			CONSIGLIERI		
	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
1) Cava Bartolomeo Lorenzo Sig. Viole Antonino	P		17) Dott. Li Calsi Benedetto	P	
2) Dott. Cammarata Francesco	P		18) Geom. Mammina Fulvio	P	
3) Dott. Capizzi Pietro	R	A	19) Sig. Marceca Angelo	P	
4) Sig. Catania Bernardo	P		20) Sig. Modica Dante	P	
5) Sig. Comandè Pietro	P		21) Sig. Morello Vincenzo	P	
6) Dott. Demma Ignazio		A	22) Sig. Mortillaro Francesco	P	
7) Dott. Di Giovanni Giacomo	P		23) Sig. Palma Domenico		A
8) Dott. Di Nicola Aurelio	P		24) Sig. Ruffino Tommaso		A
9) Sig. Failla Settimo	P		25) Sig. Russo Nicolò	P	
10) Dott. Furnari Francesco Ugo	P		26) Sig. Salamone Angelo	P	
11) Sig. Ganci Salvatore	P		27) Cav. Sciortino Salvatore	P	
12) Prof. Giacobelli Giuseppe	P		28) Sig. Sirchia Antonino	P	
13) Dott. Giangreco Castrenze	P		29) Sig. Tagllavia Onofrio	P	
14) Dott. Gullo Giuseppe	P		30) Geom. Terruso Gaetano	P	
15) Dott. La Rosa Michele	P		31) Dott. Terzo Mario	P	
16) Sig. Levantino Angelo	P		32) Sig. Vaglica Antonino	P	

Presenti N. 28

Assenti N. 4

Assume la presidenza il Sindaco Sig. F. Mortillaro

Assiste l'infrascritto Segretario Generale Dott. A. Dragotto

L'Assessore ai LL.PP. propone, che prima di discutere le dimissioni della Giunta venga prelevato e discusso il punto 16 dell'odierno ordine del giorno, in quanto l'eventuale scioglimento ad altra data comporterebbe ulteriori remore al funzionamento dell'Ufficio Acquedotto.

Su unanime consenso dei presenti, accertato mediante votazione per alzata di mano con l'assistenza degli scrutatori signori Consiglieri: Comandè, Levantino e Viola, il Presidente mette in discussione il nuovo regolamento dell'Acquedotto.

L'Assessore così relaziona:

"A seguito delle deliberazioni consiliari n.45 e n.46 del 17 e 19 dicembre 1957, dichiarate legittime dalla C.P.C. nella seduta del 13/9/1958 n.688, si costituì l'Acquedotto Civico, con bilancio autonomo, con un suo organico e con un ufficio organizzato e strutturato a modello di una vera e propria azienda speciale, pur non avendone di questa le caratteristiche di cui al R.D. 15/10/25 n.2578;

Tenenuto che tale forma di gestione "anomala", pur se ha prodotto gli effetti per cui era stata voluta (provvista e distribuzione acqua potabile), pur se ha rispettato lo spirito per cui era nata (fornitura di un servizio pubblico al minor costo possibile), ha creato, nell'ambito della stessa Amministrazione, due sezioni con personale qualificato, che curano lo stesso servizio (ragioneria comunale e settore contabile dell'Acquedotto) in un momento in cui l'Organico comunale, depauperato continuamente e frequentemente per effetto della legge 336 e della legge 62/77 (Decreto Stammati), non è in condizione di ottemperare ai quotidiani servizi che lo Stato, la Regione e la Provincia demandano ai Comuni, con grave pregiudizio per la Pubblica Amministrazione e con evidenti aggravii di spesa per l'Acquedotto Civico;

Accertata la necessità di snellire gli uffici acquedottistici eliminando il servizio contabile, la formulazione del bilancio preventivo

e tutte quelle operazioni finanziario-contabile ad esso Acquedotto
demandati dal vigente regolamento, le quali funzioni verranno ad esse-
re espletate dai competenti Uffici comunali;

Visto l'art.91 lett. C n.14 del T.U. comunale e provinciale
3/3/1934 n.383 che prevede tra le spese obbligatorie del Comune quella
la relativa alla "conduzione, manutenzione ed esercizio delle spese
di provvista di acqua potabile";

Acclarata l'urgenza e la necessità di provvedere ad una ristrutturazione del sistema regolamentare in ordine alle richieste di nuovi allacciamenti ed ai lavori ad essi connessi;

Rilevata l'urgenza di adeguare il vigente Regolamento alle susposte necessità;

Considerato che le forze politiche e sindacali hanno già espresso parere favorevole alle modifiche proposte;

Visto il R.D. 30/12/1923 n.3047;

Visto il T.U. 15/10/1925 n.2758;

Visto il T.U. 3/3/1934 n.3835 Comunale e Provinciale;

Viata la legge 27/2/1978 n.43;

Visto il parere espresso dalla Commissione consiliare;

Vista la L.R. n.16 del 15/3/1963 e successive modificazioni;

Ritenuta la competenza del Consiglio Comunale;

Propone il seguente schema di deliberazione:

"IL CONSIGLIO COMUNALE

Fatta propria la relazione dell'Assessore;

Ritenuto necessario provvedere in conseguenza;

Ritenuto che occorre procedere alla modifica del vigente Regolamento dell'Acquedotto civico in ordine alle succennate motivazioni;

Visto il parere espresso dalla Commissione consiliare;

REGOLAMENTO DELLA APPROPRIAZIONE DEL REGOLAMENTO DELL'ACQUEDOTTO CIVICOTITOLO I°) - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVOCapo I°) - Denominazione e natura della gestione Municipale.

ART. 1° - Il servizio di provvista e distribuzione dell'acqua potabile, nonché della costruzione e manutenzione delle relative opere, è gestito direttamente dal Comune in economia, ai sensi degli art. 1 e 15 del R.D. 15 Ottobre 1925 n. 2578 e dell'art. 102 della legge regionale 29.10.55 n. 6, a mezzo di un apposito ufficio costituente "l'Ufficio Acquedotto".

ART. 2° - E' compito dell'Ufficio Acquedotto provvedere alla gestione degli impianti di produzione e distribuzione dell'acqua potabile, nel territorio del Comune, e la progettazione e realizzazione di nuovi impianti idrici.

ART. 3° - L'Ufficio Acquedotto esercita anche la sorveglianza sugli acquedotti potabili, di cui all'art. 2; esistenti o da costruire nel territorio del Comune nei limiti e nelle forme previste dal presente Regolamento.

Capo II° - DELL'AMMINISTRAZIONE

ART. 4° * I poteri e le attività inerenti l'Ufficio Acquedotto sono esercitate dalla Giunta Comunale. All'ordinaria amministrazione è preposto l'assessore comunale ai Lavori Pubblici. Il Segretario Generale del Comune esercita sullo Ufficio Acquedotto gli stessi poteri che ha sugli altri uffici comunali.

ART. 5° - La Giunta Municipale predispose per il Consiglio Comunale le eventuali proposte di modifica della tariffa per la vendita dell'acqua, della misura dei minimi consumi contrattuali e delle norme di utenza.

CAPO III° - DEL PERSONALE

ART. 6 - L'organico del Personale, determinato in base al l'organico vigente, è stabilito nell'acclusa tabella E.

L'Ufficio Acquedotto si articola in due sezioni, una amministrativa e l'altra tecnica. La sezione amministrativa dipende dalla I^a Divisione Affari Generali, la tecnica dalla IV^a Divisione Lavori Pubblici, mentre la parte contabile sarà espletata dalla Divisione Finanze.

La responsabilità della Sezione tecnica viene affidata all'Ing. Direttore della Divisione LL.PP., mentre la responsabilità della Sezione Amministrativa al Segretario Generale.

ART. 7 - Tutto il personale in servizio presso l'Ufficio Acquedotto è, a tutti gli effetti dipendente del Comune.

Ad esso si applica lo stato giuridico ed economico dei dipendenti comunali.

Pertanto tutto il personale può essere avvicinato e sostituito con altro idoneo in servizio presso uffici e servizi comunali, ad eccezione del personale specializzato previsto in organico.

ART. 8 -

In considerazione della particolare attività della Sezione Tecnica dell'Ufficio Acquedotto, il personale può essere obbligato a prestare servizio in qualsiasi ora del giorno, per inderogabili necessità di servizio.

Per tali lavori non potrà chiedere compensi o indennità particolari, salvo quanto previsto dalle Leggi vigenti e dal Contratto Nazionale di Lavoro.

TITOLO II° - SERVIZIO TECNICO
Capo I° - ATTIVITA' DEL SERVIZIO TECNICO

ART. 9 -

Il servizio tecnico esplica le seguenti attività :

- a) approvvigionamento e distribuzione dell'acqua;
- b) manutenzione degli impianti (sorgenti, serbatoi, condotte, prese pubbliche, impianti di sollevamento pubblici etc.);
- c) potenziamento degli impianti in funzione delle nuove esigenze, curando la progettazione e direzione delle relative opere;
- d) compilazione delle statistiche delle disponibilità idriche e dei consumi.
- e) istruttoria delle domande di utenza dei privati, compilazione dei preventivi, direzione e contabilizzazione dei lavori per conto degli utenti, tenuta del magazzino, del parco macchine e quant'altro attinente a attività tecniche dell'Ufficio, secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.

ART. 10 -

La Sezione tecnica dell'Ufficio Acquedotto, come previsto in premessa, esercita la sorveglianza sugli acquedotti potabili nei limiti e nelle forme stabilite dal presente Regolamento e precisamente :

- a) Esame dei progetti degli acquedotti da costruire nel territorio comunale e da sottoporsi alla Giunta Municipale prima dell'inoltro ai competenti organi Superiori per la approvazione.
- b) Sorveglianza sugli Acquedotti e sulle condotte (anche isolate) esistenti, a qualsiasi uso destinate ed ovunque ubicate.
- c) Vigilanza sulla consistenza ed efficienza degli impianti interni degli immobili civili e rurali a qualsiasi uso destinati.

ART. 11 -

A richiesta della Commissione Edilizia Comunale, prima della approvazione di progetti per costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni o trasformazioni di edifici a qualsiasi uso destinati l'Ufficio Tecnico dello Ufficio Acquedotto può inviare un proprio funzionario a partecipare alla riunione della Commissione per esaminare lo schema dell'impianti idrico interno nel quale

* 3 *

saranno indicati i diametri dei tubi, i punti e gli apparecchi di erogazione, nonché lo schema dell'impianto di smaltimento delle acque luride sino all'allacciamento alla fogna stradale.

Gli impianti sopradetti dovranno rispondere ai migliori requisiti tecnici, a giudizio della predetta Commissione Edilizia, sentito il parere della Sezione Tecnica della ^{Ufficio}Divisione Acquedotti.

ART. 12 - Dovendosi eseguire lavori nella rete dell'Acquedotto Comunale, la cui esecuzione non può essere procrastinata senza compromettere la sicurezza degli impianti o la continuità del servizio di distribuzione, la Sezione Tecnica della Divisione è autorizzata a disporre i provvedimenti del caso, dandone immediata comunicazione all'Assessore della Divisione.

TITOLO III° - DELLA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

Capo 1° - DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

ART. 13 - L'Ufficio Acquedotto fornisce acqua nel territorio del Comune nei limiti della disponibilità e compatibilmente con la possibilità di derivazione dalle fonti comunali in esercizio, con regolari contratti di fornitura, alle condizioni tutte del presente Regolamento.

L'Ufficio si riserva di fornire acqua eccezionalmente anche in territori dei Comuni attraversati dagli Acquedotti Comunali e prossimi ad essi.

Non potrà essere richiesta fornitura d'acqua da una determinata provenienza.

ART. 14 - Per le utenze di carattere particolare, gli utenti sono tenuti al rispetto, oltre che delle norme del Presente Regolamento, anche di quelli eventuali che l'Ufficio Acquedotto riterrà opportuno inserire nel contratto somministrazione.

ART. 15 - E' vietato utilizzare l'acqua per usi diversi da quelli per i quali è concessa.

ART. 16 - Le clausole contrattuali sono prevalenti rispetto alle norme regolamentari.

CAPO II° - SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

ART. 17 - La fornitura dell'acqua è di norma effettuata a deflusso libero, misurato da contatore ed eccezionalmente a deflusso continuo modulato da lente idrometrica.

Sono ammesse forniture a "forfait", senza contatore, solo per l'alimentazione degli impianti antincendio.

ART. 18 - L'acqua si intende fornita al contatore, e, in genere, all'apparecchio misuratore. L'ufficio Acquedotto non è responsabile per il mancato afflusso dell'acqua a quota più elevata di quella ove è ubicato il contatore.

ART. 19 - Nessuna responsabilità può essere addebitata allo Ufficio per mancanza di acqua o deficienza di pressione dovuta a causa di forza maggiore. Se, tuttavia, la mancanza dell'acqua dovesse persistere per un periodo di oltre 30 (trenta) giorni consecutivi, per fatto noto, ed estesa ad almeno un gruppo di abitazioni, l'Utente ha diritto a richiedere la rescissione del contratto che diverrà operante dal primo giorno del mese successivo alla notifica all'Ufficio Acquedotto.

Si procederà al computo dei consumi effettuati, al rimborso della quota del canone relativo al periodo che va dalla data di rescissione, alla fine del semestre, al rimborso del deposito cauzionale, salvo le eventuali ritenute.

CAPO III° - TIPO DI FORNITURA

ART. 20 - Le forniture si distinguono in :

- a) forniture per uso pubblico;
- b) forniture per uso privato.

CAPO IV° - DURATA DEI CONTRATTI DI FORNITURA

ART. 21 - I contratti di fornitura hanno di norma una durata quinquennale e possono rinnovarsi tacitamente per un egual periodo di tempo.

ART. 22 - Gli utenti o l'Ufficio Acquedotto possono recedere dal contratto di fornitura mediante preavviso scritto di almeno tre mesi.

Tuttavia il contratto cessa anche se non sia stato notificato il preavviso di cui innanzi, quando altri abbiano stipulato legittimamente nuovo contratto per la stessa presa.

CAPO V° - DIVIETO DI FORNITURA DI ACQUA A TERZI

ART. 23 - All'utente è fatto assoluto divieto di fornire acqua a terzi per qualsiasi titolo.

TITOLO IV° - FORNITURA PER USO PUBBLICO

CAPO I° - IMPIANTI PER USO PUBBLICO

ART. 24 - Sono considerati impianti per uso pubblico :

- a) Le fontanelle pubbliche.
- b) Gli impianti di innaffiamento di strade e giardini pubblici.
- c) Gli impianti destinati a lavaggio delle fognature.
- d) Gli impianti per il rifornimento delle autobotti.
- f) Gli impianti antincendio costruiti su suolo pubblico.

CAPO II° - EROGAZIONE ACQUA

ART. 25 - Le fontanelle pubbliche saranno ad erogazione a getto continuo o a deflusso libero comandato da apposito pulsante posto sul rubinetto erogatore. Esse saranno regolate in modo da poter erogare mediante dieci metri cubi di acqua al giorno.

ART. 26 - Per gli impianti destinati all'innaffiamento

stradale e giardini pubblici, per quelli destinati al lavaggio delle fontanelle ed al rifornimento delle autobotti l'erogazione dell'acqua è a deflusso libero.

ART. 27 - Gli impianti destinati ad orinatori, lavatoi ed abbeveratoi di animali avranno un'erogazione stabilita in base alle effettive esigenze riconosciute dalla Sezione Tecnica dell'Ufficio.

CAPO III° - PAGAMENTI DEGLI IMPIANTI E DELL'ACQUA EROGATA

ART. 28 - L'installazione per gli impianti per uso pubblico avverrà su richiesta del Comune o degli Enti preposti ai rispettivi servizi. L'impianto sarà eseguito non appena sarà perfezionato lo strumento amministrativo relativo al pagamento del costo dell'impianto o della fornitura dell'acqua.

L'acqua erogata verrà fatturata tutta alla tariffa vigente di cui alla Tabella " A " e quella prelevata per uso di spegnimento degli incendi non sarà addebitata ad alcun Ente.

CAPO IV° - PRELIEVI ABUSIVI

ART. 29 - E' fatto divieto :

- * di prelevare acqua dalle fontanelle pubbliche per usi diversi dall'alimentazione, dai servizi igienici e dagli altri ordinari impieghi domestici.
- di applicare alla bocca delle fontanelle cannelle di gomma o di altro materiale.
- * di prelevare acqua dagli impianti di innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, nonché di lavaggio delle fognature se non dalle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinati.
- di prelevare acqua dalle vasche dei pubblici lavatoi ed abbeveratoi per uso diverso da quello della destinazione degli impianti predetti.
- di prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per l'uso cui sono destinate.

ART. 30 - Il prelievo per uso antincendio è consentito anche datutti gli impianti precedentemente elencati.

TITOLO V° - DELLA FORNITURA

CAPO I° - DIRITTO ALLA FORNITURA

ART. 31 - Nelle strade già fornite di rete di distribuzione l'Ufficio Acquedotto, entro i limiti del quantitativo d'acqua dallo stesso riconosciuta disponibile e sempre che condizioni tecniche da essa solo valutabili non vi si oppongano, è tenuta alla fornitura dell'acqua ed ha diritto di esigere dal richiedente il pagamento delle spese occorrenti per la costruzione delle opere di presa ed il contributo per il potenziamento della rete stabilita dall'appendice al presente Regolamento.

fornitura dell'acqua, a revocare il contratto e ad incamerare le spese per la fornitura dell'acqua senza diritto alcuno per il titolare di richiedere rimborsi.

La fornitura definitiva per gli usi potabili è subordinata alla esibizione del certificato di abitabilità.

La richiesta, effettuata dal proprietario o dall'usufruttuario deve essere accompagnata da apposita dichiarazione attestante il diritto del richiedente sull'immobile; se effettuata dal locatario deve essere accompagnata dal nulla-osta scritto del proprietario o usufruttuario; se effettuata per conto di un condominio o di una persona giuridica privata deve essere accompagnata da apposita dichiarazione comprovante che il richiedente ne è il legale rappresentante ed è debitamente autorizzato.

Per le Pubbliche Amministrazioni è sufficiente la richiesta formale con l'indicazione del provvedimento che la autorizza.

Ogni richiesta di fornitura comporta il pagamento della somma di cui alla Tabella " C " per diritto fisso di preventivo.

Per le Pubbliche Amministrazioni il pagamento di cui sopra viene effettuato all'atto della stipula del contratto di fornitura.

CAPO V° - RIFIUTO O REVOCA DELLA FORNITURA

ART. 35- Nel caso di fornitura per uso diverso da quello domestico è in facoltà dell'Ufficio Acquedotto di rifiutare o revocare, in qualsiasi tempo, la fornitura ove si verificano condizioni eccezionali di erogazione o di servizio, o sorgano altri gravi motivi che spetta all' Ufficio stesso valutare in sindacabilmente.

CAPO VI° - CONTRATTO DI FORNITURA - VERSAMENTI

ART. 36- L'ufficio Acquedotto, accertata la possibilità della fornitura e compilato il preventivo, inviterà per iscritto il richiedente a sottoscrivere il regolare contratto di utenza.

Tale contratto, firmato dall'utente che ha richiesto la fornitura dal responsabile della Sezione tecnica dell'Ufficio, dal Segretario Generale e dal Capo dell'Amministrazione o dall'Assessore proposto, è redatto in triplice copia di cui l'originale, in bollo, rimane presso l'Ufficio.

Se l'utente lo richiede, può essere rilasciata copia in carta bollata previa registrazione.

All'atto della stipula del contratto l'utente dovrà versare:

- a) Per la costruzione dell'opera di presa, un anticipo, salvo conguaglio, pari alla somma preventivata.

L'Ufficio Acquedotto, rimetterà all'utente, a lavori eseguiti, la fattura dettagliata delle spese sostenute, valutate in base alla tariffa vigente al momento della esecuzione dell'opera e comprendenti le spese efferenti ai ripristini delle pavimentazioni stradali.

Qualora la somma anticipata risulti superiore all'importo della fattura, l'Acquedotto rimborserà all'utente la quota eccedente; qualora la somma anticipata non fosse sufficiente a coprire l'importo della fattura, l'utente dovrà versare la differenza, entro dieci giorni dalla data della fattura stessa. In caso contrario l'Acquedotto avrà la facoltà di rifiutare la fornitura dell'acqua o di sospenderla, se già iniziata.

- b) A garanzia del pagamento dei consumi minimi impegnati, la somma di cui alla Tabella " C " . Alla scadenza del contratto, la somma predetta sarà restituita all'utente, con regolare mandato di pagamento, con detrazione di quanto fosse da lui dovuto all'Ufficio, per qualsiasi titolo attinente all'utenza.

Le Amministrazioni Pubbliche e le Istituzioni di assistenza e beneficenza, legalmente riconosciute, sono esonerate dal versamento della somma a garanzia dei consumi.

- c) Il contributo, a fondo perduto, di cui all'Appendice del presente Regolamento, a secondo che la strada in cui ricade l'utenza sia provvista o meno di rete di distribuzione, nella misura indicata all'Appendice.

CAPO VII° - DURATA E SCADENZA DEI CONTRATTI

ART. 37- Ai contratti di utenza stipulati tra il 1° Luglio ed il 31 Ottobre verrà data decorrenza dal 1° Gennaio dell'anno successivo; a quelli stipulati tra il 1° Novembre ed il 28 Febbraio verrà data decorrenza dal 1° Maggio successivo, a quelli, infine, stipulati tra il 1° Marzo ed il 30 Giugno verrà data decorrenza dal 1° Settembre successivo

Nel corso del rapporto contrattuale le tariffe ed i canoni sono soggetti alle variazioni, legalmente autorizzate ed approvate e l'utente sarà tenuto al pagamento dei nuovi corrispostivi della fornitura.

Alla scadenza del contratto l'Ufficio Acquedotto si riserva il diritto di ritirare gli apparecchi di sua proprietà.

CAPO VIII° - CAMBIAMENTO DI UTENTE

ART.38 - Nel caso di mutamento nella titolarità dell'utenza, l'utente cessante deve darne immediato avviso a mezzo lettera raccomandata all'Ufficio Acquedotto verso il quale però continuerà ad essere responsabile degli obblighi assunti finchè l'Ufficio non abbia annullato il contratto esistente.

L'utente subentrante deve stipulare un nuovo contratto a suo nome, previo consenso scritto dello utente cessante e prova dell'avvenuto adempimento di tutti gli obblighi fa parte di quest'ultimo.

In mancanza, il nuovo contratto può stipularsi solo previa dichiarazione del subentrante il quale assuma a suo carico tutti gli obblighi del predecessore e sollevi l'Acquedotto da qualsiasi responsabilità nei confronti del predecessore medesimo o dei suoi aventi causa.

Qualora l'Acquedotto venga comunque a conoscenza del mutamento nella titolarità dell'utenza, senza avviso da parte dell'utente, il nuovo beneficiario della somministrazione sarà invitato a regolarizzare, entro il termine di 20 giorni, la posizione della utenza, con la sottoscrizione del contratto di fornitura pena, in caso contrario, l'annullamento del contratto preesistente. Il precedente beneficiario fino a quando il suo contratto non sarà stato risolto, sarà tenuto alla piena osservanza delle clausole contrattuali, ed in particolare, al pagamento di tutte le forniture fatte all'immobile e risponderà anche dei danni e delle infrazioni prodotte da lui o dai suoi aventi causa ai materiali ed agli apparecchi dello Ufficio Acquedotto.

CAPO IX° - MORTE DELL'UTENTE

ART.39 - In caso morte del titolare della somministrazione, i suoi eredi o aventi causa sono responsabili verso l'Acquedotto di tutte le somme ad esso dovute dall'Utente deceduto.

Sono tenuti, inoltre ad avvisare, nel termine di due mesi, l'Ufficio Acquedotto dell'avvenuto decesso e provvedere alla stipula di nuovo contratto. In mancanza, l'Ufficio Acquedotto annullerà il precedente contratto.

Qualora invece l'Ufficio venga a conoscenza del decesso, senza che esso sia stato comunicato dagli interessati, saranno applicati agli eredi le disposizioni di cui al IV° comma dell'art.37.

CAPO X° - FALLIMENTO DELL'UTENTE

ART. 40 - In casee di fallimento dell'utente, il contratto resta sospeso con effetto immediato dal momento in cui l'Ufficio ne venga a conoscenza. Il curatore, con l'autorizzazione del Giudice delegato al fallimento, potrà subentrare nel contratto di somministrazione al posto del fallito, assumendo si tutti gli obblighi relativi o risolvere il me desimo.

Il curatore che subentri, dovrà preventivamente pagare integralmente all'Ufficio Acquedotto quanto dovuto dal fallito. L'Ufficio si riserva il diritto di mettere in mora il curatore agli effetti dell'art. 72 e 74 della Legge fallimentare (sà cioglimento del contratto per inadempienza).

CAPO XI° - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

ART. 41 - Nel caso di infrazioni di un qualsiasi patto contrattuale e del presente regolamento, il contratto si considera, risolto per diritto, salva l'azione legale per il recupero del credito e per il risarcimento del danno. L'utente non può ottenere la riattivazione della fornitura se non previo soddisfacimento di tutti gli obblighi inadempiti e pagamenti dei diritti fissi e delle spese di riattivazione di cui alla Tabella " C ".

CAPO XII° - CONSERVAZIONE DELLA PRESA

ART. 42 - L'utente entro un anno della cessazione del contratto di fornitura, ha diritto alla conservazione della presa e potrà disporre secondo la volontà. Dopo un anno della cessazione del contratto di fornitura la eventuale riattivazione si considera come nuova fornitura.

ART. 43 - A richiesta l'Ufficio Acquedotto può concedere delle erogazioni provvisorie di acqua per la durata non inferiore ad un mese e non superiore a otto mesi; e per la quantità non inferiore ad un 1 mc. al giorno.

Sono considerate erogazioni provvisorie quelle destinate ad alimentare impianti non permanenti e quelli per prelevamenti occasionali.

Il pagamento delle erogazioni verrà effettuato anticipatamente all'atto della sottoscrizione del contratto, in base alle tariffe in vigore ed alla quantità richiesta. L'eventuale maggiore consumo sarà conteggiato e pagato a semestre posticipato. Qualora il contratto abbia durata inferiore ad un semestre, le somme relative ai maggiori consumi saranno pagate alla scadenza.